

Risposta dell'Istituto Bruno Leonial Documento per la consultazione 36/2024/R/gas

“Orientamenti per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale”

S1. Si concorda con la proposta dell’Autorità di unificare all’interno di un unico procedimento i due procedimenti attualmente distinti e relativi, rispettivamente, all’esame degli scostamenti Vir-Rab (se superiori al 10%) e all’esame dell’intera documentazione di gara. L’Autorità propone di rendere l’accesso a questo procedimento facoltativo e di fissare la scadenza per formulare osservazioni in 120 giorni dal ricevimento della documentazione, salvo sospensione. La sospensione può essere dovuta all’esigenza dell’Autorità di formulare rilievi o richiedere chiarimenti sulla documentazione inviata. Poiché l’adozione del nuovo procedimento unificato risponde agli obiettivi della nuova disciplina delle gare e, più in generale, agli interessi del sistema gas, si suggerisce di introdurre incentivi impliciti o espliciti che spingano le stazioni appaltanti a optare per questo nuovo procedimento.

S2. Si concorda con la proposta dell’Autorità.

S3. Si concorda con la proposta dell’Autorità.

S4. Si concorda con la proposta dell’Autorità.

S5. Si concorda con la revisione metodologica proposta dall’Autorità. L’unico limite dell’analisi condotta è relativa al rischio di self-selection dei comuni ricompresi nella popolazione esaminata. Diventa quindi essenziale aggiornare tempestivamente gli indici man mano che un numero crescente di comuni o Atem comunicheranno i dati relativi alle reti e agli impianti (v. risposta al quesito successivo).

S6. Si suggerisce di adottare un duplice criterio per l’aggiornamento degli indici in modo da tenere conto della velocità con cui le informazioni relative ai comuni saranno raccolte da parte dall’Autorità. In particolare si suggerisce di non basare la frequenza dell’aggiornamento sul solo trascorrere del tempo ma anche sulla rapidità di popolamento della banca dati dell’Autorità, prevedendo cioè che gli indici vengano aggiornati quando il numero di comuni presenti all’interno della banca dati cresce di almeno 500 unità (in aggiunta ai 1.100 comuni già censiti) e comunque con frequenza non inferiore al triennio. L’aggiornamento degli indici potrebbe essere sospeso una volta raccolti dati relativi ad almeno i tre quarti dei comuni.

S7. Si concorda con le proposte dell’Autorità.

S8. Si concorda con le proposte dell’Autorità.

S9. Nessuna osservazione.